



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 1/2020** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dall'Ordine
- Notizie dal Cnpi
- Ambiente
- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza



ORDINE

DALL'ORDINE

QUOTA A.P.I.CO. 2020

Ricordiamo, a chi non avesse ancora provveduto, che il 31 marzo SCADE la data di rinnovo della quota associativa all'A.P.I.CO. che anche quest'anno è rimasta invariata a 30,00 euro.

Il versamento della quota PUO' essere effettuato presso la Sede dell'Associazione in via Vittorio Emanuele 113 - Como OPPURE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO intestato ad A.P.I.CO. presso Banca Monte Paschi di Siena - Como al seguente IBAN IT 42 E 0103 0109 0000 0000 6492 71.

L'adesione ad APICO consente di beneficiare di sconti sull'attività formativa per l'anno in corso.



CNPI

DAL CNPI

RC PROFESSIONALE - COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA

Si anticipa la documentazione inerente la copertura assicurativa gratuita di RC PROFESSIONALE stipulata da CNPI con la compagnia AIG Europe SA, valida e già attiva per i Periti Neo/Re-iscritti all'albo professionale nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2020

Il neo/re iscritto NON deve fare nulla, è automaticamente incluso.

La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione o di re-iscrizione all'Albo professionale e scadrà alle ore 24.00 del 31/12/2020.

I Periti dovranno indicare nelle lettere di incarico ai propri clienti i seguenti estremi:

Compagnia: AIG EUROPE SA

Numero della polizza: IFL0012489
Massimale per assicurato e per periodo di copertura: € 250.000
Scadenza: 31/12/2020



Per ulteriori informazioni:
Marco Oliveri, Sales Executive Affinity Segment
Marsh S.p.A.
+393409558726

A chi di interesse
Milano, 07/01/2020

DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE

Si dichiara che lo Spettabile **Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati** ha stipulato presso la nostra Compagnia una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale avente le seguenti caratteristiche:

COMPAGNIA ASSICURATRICE : AIG EUROPE S.A.

N° DI POLIZZA : IFL0012489

RISCHI ASSICURATI : Responsabilità Civile Professionale Perito Industriale/Perito Industriale Laureato

PERIODO DI VALIDITA' DELLA POLIZZA : dalle ore 24 del 31/12/2019
alle ore 24 del 31/12/2020

PERIODO DI VALIDITA' DELLA SINGOLA GARANZIA PER ASSICURATO : dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione o di re-iscrizione all'Albo professionale alle ore 24.00 del 31/12/2020

MASSIMALE : € 250.000,00 per Assicurato, per sinistro e per anno

FRANCHIGIA : € 500,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) ad eccezione dell'attività riconducibile al D.Lgs 81/2008 per la quale è applicabile uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 5.000,00 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento)

RETROATTIVITA' : dalla data di iscrizione o di re-iscrizione all'Albo Professionale da parte dell'Assicurato

TERRITORIALITA' : Europa

INTERMEDIARIO : Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 - 35129 Padova (PD)

ASSICURATI : Periti Industriali neo-isritti e re-isritti all'Albo Professionale dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Quanto sopra regolamentato dalle Condizioni Generali e/o Condizioni Particolari ed Aggiuntive del contratto stesso.

Tale dichiarazione non modifica in alcun modo le condizioni della polizza.

AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue:

1. **GARANZIE: COSA COPRIAMO**

- A: Responsabilità civile professionale**
- L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Errore professionale* commesso dall'*Assicurato*, anche nel caso in cui un'autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l'*Assicurato* ha operato oltre le proprie competenze professionali.
- Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i *Danni* derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a:
1. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a *Terzi*,
 2. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni),
 3. certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal d.lgs. 311/2006 e successive modifiche e integrazioni),
 4. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per *Errore professionale* imputabile all'*Assicurato*,
 5. incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali,
 6. presentazione delle denunce di successione e/o usufrutto,
 7. liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunioni di usufrutto,
 8. consulenza ecologica ed ambientale,
 9. acustica ambientale,
 10. acustica e vibrazioni in ambiente di lavoro (D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - di D.lgs 187/05 - agenti fonici vibrazioni),
 11. amministratore di stabili condominiali,
 12. progettazione di impianti relativi all'energia rinnovabile nonché redazione e presentazione delle relative pratiche agli Enti Competenti,
 13. attività come previste dal DPR 151/2011.
- B: *Danni a cose e/o Danni alle persone***
- L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* a seguito di *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Danni a cose e/o Danni alle persone* direttamente derivanti da *Errore professionale* commesso dall'*Assicurato*.
- C: *Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi***
- L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da *Terzi* derivante da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.
- Tale garanzia viene prestata con un sottolimito pari al 50% del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno.

D: Responsabilità contrattuale e ritardo	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per: (i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di <i>Attività professionali</i> derivanti da un <i>Errore professionale</i> di un Assicurato.
E: Proprietà intellettuale	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> commessa dall'Assicurato.
F: Diffamazione	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da responsabilità a cagione di diffamazione nell'esercizio dell'attività professionale
G: Azioni dolose/fraudolente del Dipendente	Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Azioni dolose/fraudolente</i> di qualsiasi <i>Dipendente</i> .
H: Costi di difesa	L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> . In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

2. ESTENSIONI: BENEFICI AGGIUNTIVI DELLA COPERTURA

2.1 Decreto legislativo 81/2008	L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di: 1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni; 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
2.2 Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate	La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni <i>Società controllata</i> costituita o acquisita dall'Assicurato durante il <i>Periodo di validità della polizza</i> a condizione che detta <i>Società controllata</i>: svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate all'Assicuratore e oggetto dalla presente polizza; abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'Assicurato; e non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale. Qualora la <i>Società controllata</i> costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l'Assicurato potrà richiedere l'inclusione di tale <i>Società controllata</i> nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.

2.3 Smarrimento di Documenti

In relazione a *Documenti di Terzi*:

- (i) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- (ii) che, durante il *Periodo di validità della polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, fermo restando che:

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- (b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- (d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarne e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.4 Smarrimento Titoli ed effetti al portatore

In relazione a *titoli ed effetti al portatore di Terzi*:

- (iii) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- (iv) che, durante il *Periodo di validità della polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *titoli ed effetti al portatore*, fermo restando che:

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *titoli ed effetti al portatore* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- (b) i *titoli ed effetti al portatore* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- (d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarne e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

La presente estensione sarà **prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 25.000,00** del massimale indicato in *polizza*, per ogni *sinistro* e per periodo assicurativo, con applicazione di **uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00**.

2.5 Comparizione davanti a un tribunale

Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i *Costi di difesa* comprenderanno le seguenti

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

indennità giornaliera per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- | | | |
|------|--|--------|
| (i) | per qualsiasi titolare, socio o amministratore <i>Assicurato</i> | € 500; |
| (ii) | per qualsiasi <i>Dipendente</i> | € 250. |

Alla presente *Estensione* non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.6 Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000,00 (euro cinquantamila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.7. Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- (i) **l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;**
- (ii) **l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;**
- (iii) **l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e**
- (iv) **tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;**

La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.8 Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

L'Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

2.9 Periodo di osservazione

L'Assicurato avrà diritto a un Periodo di osservazione gratuito di 60 (sessanta) giorni.

Il Contraente non avrà diritto al *Periodo di osservazione* qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

2.10 Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010)

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di *terzo* all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria *attività professionale*; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.

Tale garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000.

2.11 Estensione
opzionale D. Lgs. N.
163/2006

Durante il Periodo di validità della polizza la copertura assicurativa può essere prestata, a seguito di specifica richiesta scritta del *Contraente* e previa corresponsione del premio aggiuntivo (non compreso nel Premio), alle garanzie richieste dall'articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. A fronte di specifica richiesta scritta del *Contraente* ed a seguito del pagamento del premio aggiuntivo, l'*Assicuratore* rilascerà, ove necessario, certificati distinti per ogni incarico soggetto agli obblighi assicurativi di cui all'articolo 111 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Il premio relativo ai certificati dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata alla data di emissione degli stessi. Gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Nel caso di appalti integrati, gli introiti ivi dichiarati saranno quelli relativi alla progettazione definitiva (articoli 25-34 del DPR 554/99) se le attività professionali sono espletate per conto delle stazioni appaltanti mentre se le attività professionali sono espletate per conto degli esecutori saranno quelli relativi alla progettazione esecutiva (articoli 35-45 del DPR 554/99). Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato rimane acquisito dall'*Assicuratore*, senza alcun diritto di ripetizione da parte del *Contraente* né di alcuno degli *Assicurati*.

2.12 Estensione
Impianti produzione
Energia

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* per le attività inerenti gli impianti di produzione di energia.

Tale garanzia viene prestata con un sottolimito di indennizzo pari al 50% del massimale con un minimo di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) per sinistro e per anno, ad eccezione delle *Richieste di risarcimento* traenti origine da, basate su o attribuibili ad attività inerenti gli impianti di produzione di energia fotovoltaica ed eolica per le quali la garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno.

2.13 Vincolo di
solidarietà

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'*Assicurato* fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'*Assicuratore* risponderà di quanto dovuto in solido dall'*Assicurato*, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

3. DEFINIZIONI: IL SIGNIFICATO DEI TERMINI IN *CORSIVO*

3.1 Società

si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto.

3.2 Assicurato

si intende:

- (1) il *Contraente* o ogni *Società controllata*,
 - (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del *Contraente* o di ogni *Società controllata*;
 - (3) qualsiasi *Dipendente*;
 - (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona simile di cui il *Contraente* sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il *Contraente* o una *Società controllata* e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del *Contraente* o di una *Società controllata*;
 - (5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi *Assicurato* indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione;
- ma soltanto quando svolgano *Attività professionali* in dette qualità.

3.3 Attività professionali

si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'*Assicurato* in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'*Assicurato*, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'*Assicurato* prima delle decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata all'articolo 3 del Frontespizio di polizza.

- 3.4 Atto** si intende qualsiasi *Errore professionale*, *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, *diffamazione* ovvero qualsiasi *Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente*.
- 3.5 Azioni dolose/fraudolente del Dipendente** si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un *Dipendente*:
(i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e
(ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità
in capo al *Contraente* o ad una *Società controllata*.
- 3.6 Costi di difesa** si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* o per conto dell'*Assicurato* in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*.
- 3.7 Danni** si intende qualsiasi importo che un *Assicurato* sia tenuto a corrispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*, o a seguito di transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente*.
- 3.8 Danno a cose** si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
- 3.9 Danno alla persona** si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
- 3.10 Dipendente** si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal *Contraente* o ogni *Società controllata* con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti* a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
- 3.11 Documenti** si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, **ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni**.
- 3.12 Errore professionale** Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi *Assicurato*. A titolo esemplificativo saranno considerati *Errori professionali*, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle *Attività professionali*.
- 3.13 Perdite pecuniarie** si intendono
- (a) *Danni*,
 - (b) *Spese per il ripristino della reputazione*,
 - (c) *Spese per la perdita di una persona chiave*, e
 - (d) ogni altro pagamento effettuato dall'*Assicuratore* ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.

Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*.

3.14 Periodo di osservazione

si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un *Atto* commesso successivamente alla *Data di retroattività* e anteriormente alla data di scadenza della polizza.

3.15 Premio

si intende l'ammontare indicato al punto 9 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.

3.16 Richiesta di risarcimento

si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di *Danni* a seguito di *Atti*.

3.17 Società controllata

si intende una società nella quale, ai sensi dell'art. 2359 c.c., alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il *Contraente*, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue *Società controllate*:

- (i) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- (ii) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; oppure
- (iii) esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli *Atti* commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una *Società controllata* della *Contraente*.

3.18 Spese per il ripristino della reputazione

si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

3.19 Terzi

si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di *Terzi* **non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; oppure (iii) laddove sia l'Assicurato stesso ad avere il medesimo interesse per questo ente o persona fisica.**

3.20 Violazione dei diritti di proprietà intellettuale

si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di *Terzi*, **ad eccezione di brevetti.**

3.21 Valori ed effetti al portatore

Si intende denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore)

4 ESCLUSIONI: QUELLO CHE NON COPRIAMO

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite pecuniarie* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- 4.1 Antitrust **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.**
- 4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento;** in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di *Perdite pecuniarie* in relazione a tale *Richiesta di risarcimento*, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*.
- 4.3 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione,** a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di *Attività professionali* a favore di tali enti.
- 4.4 Brevetti **traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti.**
- 4.5 Esplosioni / emanazioni / radiazioni **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.**
- 4.6 Fabbricare / Costruire **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione.**
- 4.7 Guerra/terrorismo **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.**
- 4.8 Impiego / discriminazione **traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.**
- 4.9 Infrastrutture **traente origine da, basata su o attribuibile a:**
 (i) guasto meccanico;
 (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
 (iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
 a meno che tale guasto derivi da un *Errore professionale* commesso da un *Assicurato*.
- 4.10 Inquinamento **traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti;** Per *Agenti inquinanti* si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze

chimiche o rifiuti. Per “Rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

- | | | |
|------|---|--|
| 4.11 | Insolvenza | traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
| 4.12 | Mancata iscrizione all'albo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività; |
| 4.13 | Muffa tossica e amianto | traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffle tossiche o amianto. |
| 4.14 | Richieste di risarcimento/circostanze pregresse | (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una <i>Richiesta di risarcimento</i>. |
| 4.15 | Valutazione preventiva dei costi | traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di <i>Attività professionali</i>. |
| 4.16 | U.S.A./Canada | presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
| 4.17 | Attività escluse | <p>traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ferroviario, con riferimento alla realizzazione di binari, tunnel, gallerie, ponti, sistemi di segnalamento, barriere e sistemi di sicurezza, piattaforme; - opere portuali, aeroportuali (ad eccezione del design d'interni nei terminals, parcheggi per autoveicoli, architettura del paesaggio, a condizione che non si tratti di attività che interessino le zone di manovra di aeromobili e di navi e di pertinenza degli stessi) e aerospaziali; - ponti, tunnel, viadotti (salvo che siano dedicati ad utilizzo pedonale o ciclabile); - dighe; - chimico, petrolchimico e nucleare, miniere non a cielo aperto (ad eccezione delle attività non strettamente riconducibili alla progettazione, costruzione e conduzione, di impianti chimici e petrolchimici); - centrali nucleari. |
| 4.18 | Sanzioni | Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun |

pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

5. RICHIESTE DI RISARCIMENTO: COME E QUANDO NOTIFICARLE

5.1 Notifica di Richieste di risarcimento

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o durante il *Periodo di osservazione* una comunicazione scritta all'Assicuratore tramite il broker – mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

5.2 Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo *Atto* o a più *Atti* collegati o continuati; o,
- (b) ad *Atti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'Assicuratore.

5.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

5.4 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione,

limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le *Perdite pecuniarie* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.

6. GESTIONE DELLA DIFESA

6.1 Difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'Assicurato la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

6.2 Anticipo dei costi

L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.

6.3 Consenso dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.** L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.

6.4 Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le *Perdite pecuniarie* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.**

6.5 Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.

6.6 Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato

sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

7. STIPULAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE DEI RAPPORTI

7.1 Stipulazione della copertura assicurativa

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

7.2 Atti compiuti dal *Contraente* per conto degli *Assicurati*

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimenti di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

8. MASSIMALE E FRANCHIGIA

8.1 Massimale

Il *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le *Estensioni* di copertura sono parte del *Massimale* e non in aggiunta ad esso. Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* per il *Periodo di validità della polizza* e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza.

8.2 Franchigia

L'Assicuratore risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia* che deve intendersi assoluta. La *Franchigia* è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite pecuniarie* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo *Atto*. L'Assicuratore sarà tenuto a risarcire il terzo, ai sensi delle condizioni di polizza, per l'intero importo dovuto, anche nel caso in cui l'ammontare dello stesso sia inferiore all'importo della franchigia e/o dello scoperto indicato nel frontespizio di polizza, ferma restando la facoltà dell'Assicuratore di recuperare l'importo della franchigia e/o scoperto dall'Assicurato.

L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato all'Assicuratore di negoziare e definire queste *Richieste di risarcimento* e si impegna a rimborsare all'Assicuratore qualsiasi somma inferiore alla franchigia e/o allo scoperto di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

- | | | |
|-----|---|--|
| 9.1 | Durata dell'Assicurazione | A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza. |
| 9.2 | Inizio e termine della garanzia (principio "claims made") | La presente polizza vale per le richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione (ove applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatesi successivamente alla data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza. |
| 9.3 | Ripartizione del danno | Nel caso in cui una qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il <i>Massimale</i>), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun <i>Assicurato</i> e l' <i>Assicuratore</i> , in proporzione ai rispettivi interessi. |
| 9.4 | Altre assicurazioni | Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al <i>Massimale</i> . La presente polizza non coprirà i <i>Costi di difesa</i> traenti origine da una <i>Richiesta di risarcimento</i> laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale <i>Richiesta di risarcimento</i> . Nel caso in cui esista altra polizza personale emessa per il tramite della Convenzione CNPI prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG International Inc ("AIG"), la presente polizza coprirà esclusivamente la parte eccedente al massimale della polizza personale. |
| 9.5 | Cessione del contratto e modifiche | La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità |
| 9.6 | Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, possono essere deferite ad un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l' <i>Assicuratore</i> e l' <i>Assicurato</i> nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L' <i>Assicurato</i> sceglierà l'Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana. |
| 9.7 | Definizioni | I termini in <i>corsivo</i> e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. <i>Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.</i>

I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto. |
| 9.8 | Ambito di applicazione territoriale | la presente polizza si applicherà a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.18 U.S.A./Canada. |



- 9.9 Legge applicabile la presente polizza è regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.
- 9.10 Clausola Broker con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / *Assicurato* prende atto e accetta quanto segue:
1) Ogni comunicazione dalla *Società* al Broker si considererà effettuata al Contraente / *Assicurato*;
2) Ogni comunicazione alla *Società* dal Broker si considererà effettuata dal Contraente / *Assicurato*.

LA SOCIETÀ

AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Marco Vassella

Inviare **a mezzo lettera Raccomandata AR** a: Marsh S.p.A. Via San Crispino 114 – 35129 Padova
oppure **a mezzo posta certificata** all'indirizzo: sinistri.affinity@cert.marsh.it (la stessa sarà ritenuta valida solamente se proveniente da altra posta certificata).

Non saranno gestite le denunce pervenute a mezzo email

RIFERIMENTI DELLA POLIZZA

☐ Polizza Rc Professionale Neo/Re Iscritti **Nr. IFL0012489** Compagnia AIG EUROPE S.A

Segnalare con una crocetta la copertura che si intende attivare

DATI ANAGRAFICI

≡ Nominativo del Professionista:

≡ Codice Fiscale _____ Partita IVA: _____

Indirizzo dello Studio:

Via _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____

Tel. _____ Cellulare _____ Fax _____ e-mail _____

Indirizzo Posta Certificata _____

≡ Terzo danneggiato o controparte: _____

I dati sopraindicati sono indispensabili per una corretta istruzione della pratica

NOTA BENE

Allegare al presente modulo una **descrizione dettagliata** del sinistro **con Vostra versione dei fatti** completa di riferimenti cronologici, oltre alla documentazione di cui alla seguente pagina, ricordando che l'invio di una denuncia completa di tutta la documentazione permette alla Compagnia una più rapida valutazione della pratica.

Al fine di evitare l'inoperatività delle garanzie di polizza, Vi precisiamo che:

≡ Qualora riceviate **un provvedimento giudiziario (ad es. accertamento tecnico preventivo, atto di citazione, avviso di garanzia, o qualsiasi altro atto civile o penale)** Vi preghiamo di segnalare immediatamente l'accaduto e di inviare nel minor tempo possibile tutta la documentazione.

≡ Vi dovrete **astenersi dall'ammissione di responsabilità** nei confronti del presunto danneggiato e/o dei legali rappresentanti

≡ **E' tassativamente vietato** condurre direttamente trattative e/o transazioni

ALLEGATI

≡ **da presentare sempre unitamente alla denuncia dettagliata del sinistro ed indispensabili per l'apertura della posizione.**

Barrare con una x la casella interessata:

- ☐ Descrizione dettagliata del sinistro completa della Vostra versione dei fatti e dei relativi riferimenti cronologici
- ☐ Indicazione del ruolo da Voi ricoperto nel merito dell'evento contestato
- ☐ Mandato professionale
- ☐ Corrispondenza intercorsa (ad es. eventuale richiesta danni della controparte, corrispondenza con la controparte, con legali e/o altro)
- ☐ Copia integrale della documentazione utile ad una corretta istruzione della pratica (ad es. progetti, incarichi e/o altro, ecc)

DICHIARAZIONI

≡ **Dichiarazione esistenza altra copertura assicurativa**

Il/La sottoscritto/a dichiara che per il medesimo rischio oggetto della presente denuncia

☐ NON HA in corso altra copertura di responsabilità civile professionale oltre alla polizza indicata in frontespizio.

☐ HA in corso separatamente rispetto alla copertura indicata in frontespizio un'ulteriore polizza assicurativa di cui fornisce gli estremi:

Compagnia Assicuratrice

Nr. Polizza

Massimale Assicurato

Data _____

Firma _____



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per prestare i nostri servizi, abbiamo bisogno di raccogliere e utilizzare i vostri dati personali, quali il vostro nome e altri dettagli di contatto, incluse categorie speciali di dati personali (ad esempio dati relativi alla vostra salute, e/o informazioni relative a condanne e reati penali).

Gli scopi per i quali usiamo i dati personali possono essere la gestione della copertura assicurativa, la gestione dei sinistri, ecc. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati personali da parte nostra sono fornite nell'informativa privacy Marsh, consultabile accedendo al seguente link <https://www.marsh.com/it/it/privacy-policy.html> o richiedendone una copia cartacea tramite e-mail all'indirizzo affari.legali@marsh.com oppure scrivendo a Marsh S.p.A., Viale Bodio 33, 20158 Milano, c.a. Legal Counsel.

Nell'esecuzione dei nostri servizi, potremo comunicare i dati personali da voi forniti a terze parti quali assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, società parte del gruppo Marsh&McLennan Companies, nonché ad enti regolatori che potranno richiedere le tue informazioni per gli scopi meglio descritti nell'informativa privacy Marsh.

A seconda delle circostanze, nell'esecuzione dei nostri servizi, potremo trasferire i Vostri dati personali verso Paesi al di fuori dell'Italia e dello spazio economico europeo che hanno leggi di protezione dei dati meno robuste. Nei richiamati casi, tale trasferimento sarà effettuato adottando le opportune misure di salvaguardia.

Il vostro consenso all'uso da parte nostra (e di altri soggetti della catena assicurativa) di categorie speciali di dati personali (ad esempio informazioni sanitarie e/o informazioni relative a condanne penali e reati), è necessario per lo svolgimento dei nostri servizi in Vostro favore.

Potrete revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, ma ciò potrà comportare l'impossibilità di proseguire l'esecuzione dei servizi a Vostro favore e l'impossibilità, dunque, di gestire le Vostre coperture assicurative.

Se ci state fornendo dati personali relativi a una persona diversa da voi (compresi i bambini di età superiore ai 13 anni), acconsentite a notificare a tali soggetti la nostra informativa sul trattamento dei loro dati personali e ad ottenere il consenso al trattamento di qualsiasi categoria speciale di dati personali, quali informazioni sanitarie e/o informazioni relative a condanne e reati illeciti.

Da parte vostra, concordate che l'esecuzione dei servizi è subordinata all'adempimento di quanto sopra in relazione all'invio dell'informativa e all'ottenimento dei relativi consensi. Qualsiasi terza parte di cui trattiamo i dati personali potrà revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso potrà comportare l'impossibilità di proseguire l'esecuzione dei servizi in favore di tali terzi (o anche nei Vostri, in base alle circostanze concrete) e l'impossibilità, dunque, di gestire le Vostre coperture assicurative.

Se l'interessato ha meno di 18 anni, la dichiarazione deve essere completata dal genitore/tutore.

- ☐ **Spuntando questa casella confermo di aver compreso le informazioni di cui sopra e acconsento a trattamento dei miei dati personali particolari per le finalità di cui sopra**

Firma.....

Rapporto con il richiedente.....

Nome e Cognome:

Data.....

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 de Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze e di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato e a tale fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma *online* che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contratto con il contraente

a) Dati relativi all'intermediario persona fisica

Nome e Cognome	Chiara Fiorotto
Qualifica	Responsabile dell'attività di intermediazione - Iscritto al R.U.I. nella Sezione B
No. e data iscrizione nel RUI della persona fisica	28/05/2008 nr.B000013270
Telefono	049.8285450
Sito Internet	www.marsh.it
E-mail	chiara.fiorotto@marsh.com

b) Dati relativi all'intermediario persona giuridica per la quale è svolta l'attività di intermediazione

Marsh S.p.A. Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861 Sito internet: www.marsh.it PEC: marsh@cert.marsh.it	
<u>Altre sedi operative</u>	
Via Roberto Bianchi snc – 60131 Ancona Tel. 071 9500009 Fax 071 9500002	Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 Bergamo Tel. 035 4504606 Fax ===
Via Montebello, 2 – 40121 Bologna Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17	Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40
Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari Tel. 070 657438 Fax ===	Viale Vittorio Veneto, 30 – 95127 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26
Via Santo Spirito, 11 Palazzo Frescobaldi – 50125 Firenze Tel. === Fax ===	Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32
Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44	Via Calabria, 31 – 20158 Milano Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300
Via San Crispino, 114 – 35129 Padova Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776	Via Ruggero Settimo, 78 – 90141 Palermo Tel. 091 333556 Fax 091 6120599
Viale di Villa Grazioli, 23 – 00198 Roma Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718	Via Cavour, 1 – 10123 Torino Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215
Viale G. Matteotti, 57 – 89900 Vibo Valentia Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899	

L'autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario

- a) Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario persona fisica sopra indicato:
- conferma di agire su incarico del cliente;
- b) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Tuttavia laddove Marsh non sia autorizzata all'incasso dei premi, ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, il pagamento effettuato alla stessa o all'intermediario iscritto in Sezione E non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario persona fisica sopra indicato, conferma di percepire dall'impresa una remunerazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente.

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.

In relazione al contratto proposto, Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l'attività di distribuzione da parte dell'intermediario sopra indicato, ha o potrebbe avere rapporti di affari con la/e impresa/e di assicurazione indicata/e all'interno della sezione V, lettera g) del presente documento e conferma che:

- l'assistenza fornita non si fonda su una consulenza personalizzata ai sensi dell'articolo 119 ter del Codice;
- agisce in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente o a Marsh S.p.A. utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:
a mezzo posta ordinaria all'indirizzo:
Marsh S.p.A. - Viale Luigi Bodio, 33 - 20158 Milano MI
All'attenzione della Funzione Reclami
via e-mail alla casella di posta elettronica: reclami@marsh.com
a mezzo posta certificata alla casella PEC: reclami.marsh@cert.marsh.it
- c) Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Marsh S.p.A. o dell'impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
- d) In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.
- e) Resta ferma la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione.
- f) E' prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 857961 –

pagina 3 di 4

email: segreteria.fgs@consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.

g) Marsh S.p.A.:

☒ **è** autorizzata all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di assicurazione **AIG EUROPE SA**. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell'impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto.

☐ **non è** autorizzato ad incassare i premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) non ha effetto liberatorio per il contraente/assicurato, e non impegna l'impresa di assicurazione a garantire la copertura assicurativa in oggetto.

h) Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.



AMBIENTE

AMBIENTE

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (EMS) PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Nuova Norma UNI EN ISO 14005:2019 del 14.01.2020

Pubblicata la UNI EN ISO 14005:2019 sui sistemi di gestione ambientale (EMS) che le piccole e medie imprese possono adottare per accrescere le proprie prestazioni ambientali

L'Ente italiano di normazione (UNI) ha recepito e pubblicato in italiano la EN ISO 14005:2019, già disponibile dallo scorso agosto in lingua inglese, relativa ai sistemi di gestione ambientale nelle imprese.

La UNI EN ISO 14005:2019

La UNI fornisce le linee guida per un approccio per fasi al fine di stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione ambientale (EMS) che le organizzazioni, comprese le piccole e medie imprese, possono adottare per accrescere le proprie prestazioni ambientali.

L'approccio per fasi fornisce quella flessibilità che permette alle organizzazioni di sviluppare il proprio EMS con i propri tempi, su un certo numero di fasi, secondo le proprie condizioni. Ciascuna fase è composta da sei passi consecutivi.

La maturità del sistema al termine di ciascuna fase può essere individuata utilizzando la matrice di maturità a cinque livelli fornita nell'appendice A della norma.

Il documento, inoltre, si applica a tutte le organizzazioni a prescindere dalle loro attuali prestazioni ambientali, dalla natura delle attività svolte o dalle sedi in cui esse operano.

L'approccio per fasi consente ad un'organizzazione di sviluppare un sistema che soddisfi in definitiva i requisiti della ISO 14001. La linea guida non tratta quegli elementi di specifici sistemi che vanno oltre la ISO 14001 e non è destinata a fornire interpretazioni dei requisiti della ISO 14001.

È importante notare che il regolamento europeo e le sue modifiche includono anche una serie di ulteriori elementi EMS a supporto delle organizzazioni che desiderano perseguire il miglioramento continuo nelle loro prestazioni ambientali.

La gestione ambientale nelle imprese

Un approccio sistematico alla gestione ambientale fornisce i mezzi per la gestione del rischio d'impresa e dimostra un alto livello di impegno ambientale.

Ciò permette alle organizzazioni di rispondere alle esigenze e alle aspettative delle parti interessate. I benefici per il business di un sistema di gestione ambientale (EMS) formalizzato comprendono un utilizzo più efficiente delle risorse, una riduzione degli effetti negativi sull'ambiente, una migliore conformità ai requisiti legali e un miglioramento delle relazioni con i clienti. Numerose organizzazioni beneficiano già di un EMS formalizzato. Ma molte più organizzazioni, in particolare piccole e medie imprese (Pmi), mancano di un sistema formale e pertanto perdono i benefici che una maggiore formalità può apportare. Un approccio sistematico alla gestione ambientale può fornire un successo a lungo termine e consentire uno sviluppo sostenibile.

Ciò comprende:

- la protezione dell'ambiente;
- la mitigazione dei potenziali effetti negativi delle condizioni ambientali sulle organizzazioni;
- l'assistenza nell'adempimento degli obblighi di conformità;
- l'accrescimento delle prestazioni ambientali;
- impedire che gli impatti ambientali siano involontariamente spostati altrove all'interno del ciclo di vita;
- il conseguimento di benefici finanziari e operativi;
- il supporto della comunicazione con le parti interessate rilevanti.



CATASTO

CATASTO

ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DI PARTICELLE OGGETTO DI VARIAZIONI CULTURALI

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Como comunica che in data 31 dicembre 2019 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, i comuni interessati dagli aggiornamenti relativi a variazioni culturali per l'anno 2019.

Pertanto in concomitanza della pubblicazione del comunicato dell'Agenzia, sarà possibile la consultazione delle particelle che sono state variate nell'anno 2019 accedendo al servizio "Variazioni culturali online – Ricerca particelle" disponibile nell'area Aggiornamento dati catastali e ipotecari del sito internet dell'Agenzia dell'Entrate.



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

STUDIO DI INGEGNERIA CERCA UN PROGETTISTA ELETTROTECNICO.

Studio d'ingegneria attivo nel Canton Ticino, cerca un collaboratore con esperienza nella progettazione di impianti elettrici e speciali.

Lo studio si occupa prevalentemente di progettazione elettrica e direzione lavori nell'edilizia civile (in particolare stabili amministrativi, ospedali, abitazioni, centri sportivi, ecc...).

Per maggiori informazioni inviare il proprio nominativo alla segreteria dell'ordine: info@ordineperiti-como.it

PERITO INDUSTRIALE EDILE LAUREATO IN INGEGNERIA CIVILE L7 SI OFFRE PER COLLABORAZIONE (PART TIME) CON PARTITA IVA

Esperienza professionale: disegnatore tecnico, progettazione architettonica e pratiche comunali (autocad 14 2/d), preventivi, computi metrici, SAL, redazione PIMUS, sicurezza cantieri (CSP), abilitato RSPP esterno, codocente corsi D.Lgs 81/08 (Carrello elevatore, piattaforme elevatrici, gru, cartellonistica stradale, formazione lavoratori, ecc.).

Residenza: Como (Co).

Recapiti: Cell. 340-8900890 e-mail: studio.aleotti@gmail.com



EDILIZIA

EDILIZIA

NUOVE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 24 del 09/01/2020

Ecco il decreto ministeriale con le nuove linee guida per la classificazione del rischio sismico: novità per la modalità di trasmissione, allegati ed asseverazioni

E' stato pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture il dm n. 24 del 9 gennaio 2020 contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Il nuovo dm modifica il dm n. 58 del 28 febbraio 2017 (vedi lo speciale di BibLus-net sulla classificazione del rischio sismico), a seguito modifiche intervenute:

- nelle disposizioni regionali in materia edilizia;
- nelle disposizioni legislative nazionali;
- a seguito dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili.

Le novità contenute nelle nuove linee guida

Le nuove linee guida contengono novità in merito alla modalità di attestazione.

Nel dettaglio:

- per la riduzione del rischio sismico il tecnico incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico assevera l'efficacia degli interventi;
- il tecnico dovrà asseverare la classe di rischio sismico dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato che dovrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell'allegato B;
- il progetto degli interventi e della relativa efficacia dovrà essere allegato alla Segnalazione di certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico dell'edilizia (SUE) competente prima dell'inizio dei lavori;
- il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (dove nominato per legge) dovrà controllare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
- al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali, dovrà essere consegnata una copia al committente sia dell'asseverazione del progettista sulla classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento, sia dell'attestazione da parte del direttore dei lavori e del collaudatore statico (dove nominato per legge) sulla conformità degli interventi.

Le modifiche introdotte sulla classificazione del rischio sismico riguardano in particolare:

- il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere

allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire presso lo sportello unico per l'edilizia;

- all'interno dell'allegato A cambia la tabella per l'attribuzione della classe di Rischio IS-V in funzione dell'entità dell'indice di sicurezza; viene corretta l'espressione per la valutazione della Pam. Modificato il passaggio di classe di vulnerabilità per le murature in mattoni o pietra lavorata (approccio semplificato) a fronte degli interventi di rafforzamento locale individuati nella tabella 6;
- all'interno dell'allegato B si riporta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale riservata agli interventi di miglioramento sismico anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria del preesistente purché si tratti di una ristrutturazione edilizia.

Link di riferimento: <http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-24-del-09012020>

L'ABUSO EDILIZIO IN ZONA VINCOLATA ANCHE SE TRATTASI DI INTERRATO

Sentenza della Corte di Cassazione n° 370/2020

Cassazione: gli interventi in zone vincolate, anche se non visibili, determinano un'alterazione dell'originario assetto dei luoghi e sono quindi abusivi

Con la sentenza n. 370/2020 la Corte di Cassazione torna sul dibattuto tema degli interventi in zone vincolate (vincolo paesaggistico) e a rischio sismico, realizzati senza il titolo edilizio necessario.

I fatti

Il caso in esame riguarda la realizzazione di manufatti interrati, o comunque sottratti alla vista, in un'area tutelata, ossia in una zona sottoposta al vincolo paesaggistico.

Si tratta di interventi eseguiti nel 2014 e relativi alla realizzazione di alcuni vani di utilizzo domestico (come cucina, lavanderia, magazzino) e di varia altezza (tra i 2,20 m e 2,50 m); tutti quasi interamente interrati e, per la parte fuori terra, comunque sottratti alla vista da un muro preesistente.

I proprietari vengono denunciati per l'aver realizzato tali manufatti, ricadenti in una zona vincolata (vincolo paesaggistico) e a rischio sismico, in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di altra comunicazione all'ufficio tecnico regionale.

Presentato ricorso, i proprietari lamentavano l'errore in cui sarebbero incorsi sia i giudici di primo grado che di appello, attribuendo visibilità esterna al manufatto in contrasto con quanto risultante dalla documentazione fotografica: gli interventi non sarebbero stati soggetti ad autorizzazione, in quanto la chiusura non ha arrecato pregiudizio al paesaggio perché sottratta alla vista da un più alto muro preesistente che li nasconde totalmente.

Di conseguenza, senza una vera e propria modifica visibile del paesaggio il reato non sussisterebbe o, al massimo, si tradurrebbe in una mera violazione formale del tutto irrilevante.

Conclusione della Cassazione

Anche il manufatto interrato che "non si vede" incide sulla modifica del paesaggio e, pertanto, se realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è abusivo e va punito quale reato edilizio. Questo quanto concluso dai giudici di Cassazione in merito al caso in esame.

La rilevanza, ai fini paesaggistici, dei manufatti interrati è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Sez. 6 n. 3317 del 5/7/2017 Sez. 3, n. 24464 del 10/5/2007, Iacobone ed altro, Rv. 236885 ed altre prec. tutte conformi) e dall'art. 3, lett. e1 del dpr n. 380/2001 che indica i manufatti fuori terra ed interrati tra gli interventi di nuova costruzione, unitamente all'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma già in essere, e soggetti, quindi, al rilascio del permesso di costruire.

Sono pertanto soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal Testo Unico, tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando una trasformazione in via permanente del suolo inedificato.

Link di riferimento: https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/01/370_ANONIMA.pdf



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME CEI EN 62305

Disponibile fino a Lunedì 2 Marzo 2020 il progetto di guida CEI C. 1253, dal titolo "Linee guida per l'applicazione delle Norme CEI EN 62305" (Standard CEI EN 62305 – Application guidelines).

Il documento può essere utilizzato solo congiuntamente alla serie di Norme CEI EN 62305, riguardanti la protezione contro i fulmini, in quanto fornisce informazioni supplementari per il corretto utilizzo in ambito nazionale, con l'ausilio di:

1) note esplicative ai corrispondenti articoli della Norma Europea; in particolare si segnalano i punti: "Nodo", "Densità di fulmini a terra", "Perdita di vite umane" e "Punto caldo";

2) precisazioni e informazioni supplementari su specifici argomenti che non erano stati completamente sviluppati in precedenza, quali:

- le influenze ambientali e di posizionamento della spira negli effetti induttivi sulle linee e sui circuiti. In particolare sono stati introdotti il coefficiente ambientale CE nel calcolo di NM; il coefficiente ambientale CE e il coefficiente 0,7, che tiene conto dell'orientamento casuale della spira indotta rispetto al campo magnetico inducente, nel calcolo della tensione indotta U_i . È stato altresì notato che i valori delle correnti dovute alla sorgente S4 sono in genere minori di 1 kA.
- la valutazione della frequenza di danno F, che è lo strumento più appropriato per accertare se e quali misure di protezione siano necessarie per ridurre entro limiti prefissati il numero annuo delle avarie che fulmine causa per sovratensioni alle apparecchiature dell'impianto.
- la protezione contro le sovratensioni, necessaria per ridurre la frequenza F di danno alle apparecchiature al di sotto del limite accettabile FT, a tutela del buon funzionamento degli impianti interni e della loro realizzazione a regola d'arte;
- la probabilità PSPD che un Sistema di SPD fallisca la sua missione di protezione delle apparecchiature;
- un metodo semplificato per la scelta e il dimensionamento, con l'aiuto di grafici e di esempi, di un Sistema di SPD che riduca la frequenza di danno F a valori $F \times \text{PSPD} \leq \text{FT}$.

È possibile scaricare il progetto di guida CEI C. 1253 sul sito del CEI, cliccando qui. - > <https://www.ceinorme.it/doc/pubenq/C1253.pdf>

Link di riferimento: <https://www.ceinorme.it/doc/pubenq/C1253.pdf>



FISCALE

FISCALE

NOVITA' PER COMPENSAZIONE DEL CREDITO FISCALE CON F24

Compensazione credito d'imposta: le modalità di presentazione del modello F24 con le novità introdotte dal decreto fiscale 2020

Agenzia delle Entrate – Risoluzione del 31 dicembre 2019 n° 110

Il decreto fiscale 2020, collegato alla Manovra 2020, ha introdotto alcune novità in merito alla com-

pensazione credito d'imposta e, nello specifico, in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione del modello F24.

Decreto fiscale 2020 e crediti in compensazione

Di seguito riportiamo, in sintesi, le novità apportate dal decreto fiscale 2020 in merito.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito si estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi a:

- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA.

Ricordiamo che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

Inoltre, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta viene esteso alla generalità dei contribuenti.

Si amplia, quindi, il ventaglio delle compensazioni dei crediti d'imposta effettuate presentando il modello F24; tale modalità di presentazione del documento deve essere adottata anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110 l'Agenzia delle Entrate offre importanti chiarimenti circa le modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione. Nel dettaglio, viene precisato che:

- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo ad un certo periodo d'imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5.000 euro annui;
- il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso;
- le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, quindi non si applicano ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.

In allegato al documento delle Entrate, la tabella in cui sono indicati i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+compensazioni+F24+2020+def+-+pub.pdf/a1c5b793-e6b5-78fe-3c1b-58305553724e>

CREDITO DI IMPOSTA IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0

Legge n°169 del 27/12/2019 (commi 184-197, Legge di Bilancio 2020)

Legge di Bilancio 2020 e nuovo credito d'imposta in innovazione tecnologica 4.0: ecco le novità per imprese e professionisti

Tra le agevolazioni messe in campo dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), finalizzate a favorire gli investimenti privati e a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, segnaliamo il nuovo credito d'imposta.

La legge (dal comma 184 in poi) prevede, infatti, per il 2020 un nuovo credito d'imposta dal 6 al 40% che sostituisce super e iperammortamento per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali, da maggiorazione del costo di acquisto del bene (e quindi da maggiorazione dell'ammortamento in dichiarazione dei redditi) diviene un credito d'imposta. E' prevista, infatti, la concessione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, dalle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ov-

vero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all'ordine ed all'acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.

Ambito applicativo

Il credito d'imposta è riconosciuto alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, ossia:

- al 40% o 20% del costo, in base all'importo dell'investimento, per i beni materiali Industria 4.0;
- 15% del costo per gli investimenti in servizi e software digitali;
- 6% per gli investimenti in beni diversi dai precedenti.

Soggetti ammessi

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili, ossia per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d'imposta, sono:

- beni materiali strumentali nuovi, di cui al comma 188, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex super ammortamento);
- beni materiali strumentali nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento);
- beni immateriali strumentali nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni immateriali di cui all'Allegato B della legge di Bilancio 2017).

Beni non agevolabili

Risultano esclusi dall'agevolazione (art. 1, comma 187, Legge n. 160/2019):

- i beni compresi nell'articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto);
- i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Credito d'imposta in compensazione

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta decorre dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188 o a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190 (i beni 4.0). La compensazione è in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali di cui all'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017; richiede l'effettuazione di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un successivo apposito decreto direttoriale.

Conservazione documentazione

I soggetti che accedono al credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Tabella riassuntiva

Di seguito una tabella riassuntiva contenete le aliquote del credito d'imposta per le diverse tipologie di investimenti in beni strumentali, i limiti e modalità di utilizzo.

Tipologia di investimenti

Limite

Credito d'imposta

Utilizzo

Beni materiali strumentali nuovi (comma 188) – ex super ammortamento

fino a 2 milioni di euro

6%

5 quote annuali di pari importo

Beni materiali strumentali nuovi di cui all'allegato A) della legge di Bilancio 2017 (comma 189) – ex iper ammortamento beni materiali

fino a 2,5 milioni di euro

40%

5 quote annuali di pari importo

Beni materiali strumentali nuovi di cui all'allegato A) della legge di Bilancio 2017 (comma 189) – ex iper ammortamento beni materiali

oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni

20%

5 quote annuali di pari importo

Beni immateriali strumentali nuovi di cui all'allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190) – ex iper ammortamento beni immateriali

fino ad euro 700.000

15%

3 quote annuali di pari importo

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>



LL.PP.

LL.PP.

FONDI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA

Decreto Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020

Finanziati tutti i Comuni italiani per lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza di edifici pubblici ed abbattimento delle barriere architettoniche

Con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 e con un decreto ministeriale del 14 gennaio, sono stati stanziati i fondi del Ministero dell'Interno, pari a 500 milioni di euro, previsti dalla legge di Bilancio 2020 per tutti i Comuni italiani.

Contestualmente ricordiamo che è stato assegnato il fondo di 22,5 milioni di euro destinato per il 2020 a tutti i 1.940 Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

I fondi per i Comuni previsti dalla legge di Bilancio 2020

L'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche.

Gli interventi finanziabili nello specifico riguarderanno:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il contributo è attribuito sulla base di 7 fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018:

- A. 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- B. 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- C. 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- D. 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
- E. 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
- F. 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
- G. 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Termini del finanziamento

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del dlgs n. 50/2016.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020.

I contributi assegnati sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 33 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del:

- 50% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal dlgs 29 dicembre 2011, n. 229;
- 50% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali.

Link di riferimento: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-gennaio-2020-0>



SICUREZZA

SICUREZZA

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

D.G. Territorio e Protezione - Circolare 1 del 28 gennaio 2020

A seguito dell'entrata in vigore

- della Legge 156/2019 (il 24/12/2019),
- della Legge Regionale 21/2019 (il 14/12/2019) e
- della D.G.R. XI/2584/2019 (il 23/12/2019),

la DG Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia ha pubblicato in data 31/01/2020 la Circolare n.1, avente per oggetto i "profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche", che riassume le novità introdotte con l'obiettivo di chiarire gli attuali procedimenti in ambito sismico da seguire per ogni intervento strutturale in Regione Lombardia.

In particolare i nuovi disposti normativi nazionali e regionali prevedono che in tutto il territorio della provincia di Como (zona 4) tutti gli interventi strutturali debbano essere soggetti a semplice comunicazione di deposito sismico.

Link di riferimento: <https://mcusercontent.com/bee2fbadda8df054f17337dea/files/f33e07bf-a622-4fcd-bf-da-244dc3ed7a77/SISMICA.pdf>

L'Inail pubblica i dati relativi agli infortuni nella filiera del legno e dell'arredo: incidenti in calo anche se resta uno dei settori a più alto rischio

L'Inail ha pubblicato un focus, contenuto nell'ultimo numero del mensile Dati Inail, dedicato alla filiera del legno-arredo: il settore è secondo per rischio di infortunio solo a quello della metallurgia.

Ricordiamo che il settore in Italia rappresenta uno degli ambiti produttivi di maggiore consistenza del sistema manifatturiero, con:

- il 14,5% del totale delle imprese;
- l'8,6% degli addetti del settore manifatture;
- il 4,7% del fatturato del settore.

Il rischio infortuni nel settore legno – arredo

L'Inail premette che:

Frese, seghe elettriche, troncatrici, presse, piallatrici... È sufficiente fare l'elenco dei macchinari che un operatore del settore del legno utilizza quotidianamente per comprendere come in questo tipo di attività il rischio di subire un infortunio sul lavoro sia sempre in agguato.

Gli infortuni sul lavoro denunciati nel solo settore del legno (taglio e fabbricazione di prodotti) nel 2018 hanno fatto segnare un lieve aumento (+0,7%) rispetto all'anno precedente, ma sono comunque in calo dell'8,7% rispetto alle denunce presentate nel 2014.

Sono comunque 30 i casi mortali nel quadriennio 2014/2018.

Concentrando l'analisi sui casi riconosciuti dall'Inail, il decremento è ancora più rilevante. I 2.927 infortuni accertati nel 2018, infatti, sono in diminuzione del 4,3% rispetto ai 3.060 del 2017 e del 16,2% rispetto ai 3.493 del 2014. Nel quinquennio 2014-2018 i casi mortali riconosciuti sono stati 30.

Più infortuni nelle regioni settentrionali

Il 93,7% degli infortuni accertati si è verificato in occasione di lavoro, e solo il restante 6,3% in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. A livello territoriale, i casi di infortunio si concentrano soprattutto al Nord e, in particolare, nel Nord-Est, con il 42,5% degli infortuni totali. Più di otto infortunati su 10 sono di nazionalità italiana, seguiti dai lavoratori provenienti da Marocco (2,7%), Romania e Albania (2,6% per entrambe).

In quasi un incidente su due sono le mani a subire lesioni

Le parti del corpo che subiscono principalmente le lesioni provocate dagli infortuni sono le mani (quasi il 47% dei casi totali), mentre la tipologia delle lesioni comprende:

- ferite (38,9% dei casi);
- contusioni (20,3%);
- lussazioni (15,9%).

In più della metà dei casi l'infortunio è stato causato da un movimento scoordinato o dalla perdita di controllo di un utensile, mentre gli incidenti causati dal contatto con un agente materiale tagliente sono pari al 21,7%.

Il picco avviene nella seconda ora del turno di lavoro

Tra i giorni lavorativi, l'inizio della settimana risulta essere più a rischio. Tra il lunedì e il mercoledì, infatti, si è registrata una percentuale costante di infortuni del 20%, che scende al 18% il giovedì e il venerdì, con un residuo 4% il sabato.

Gli infortuni si sono verificati in prevalenza all'inizio del turno lavorativo, con il picco nella seconda ora di lavoro (14,6%).

Ogni anno accertate 170 malattie professionali

Dall'analisi dei dati relativi alle malattie professionali nell'industria del legno, che comprende attività che vanno dal taglio e piallatura alla fabbricazione di porte, finestre, imballaggi e pavimentazione in parquet, emerge che le patologie di origine lavorativa riconosciute ogni anno dall'Inail sono circa 170. In sei casi su 10 si tratta di malattie osteomuscolari e del tessuto connettivo, in particolare i disturbi dei tessuti molli, favorite dall'utilizzo di strumentazioni spesso di tipo artigianale e manuale. Seguono con il 20% dei casi le patologie dell'orecchio, per il rumore prodotto dalle macchine, e quelle del sistema nervoso (14%). I tumori, pari al 3%, sono quasi esclusivamente quelli maligni dell'apparato respiratorio, causati dalle polveri inalate durante le operazioni di taglio del legname.